



31671/22

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

REVOCAZIONE  
DIFETTO  
PROCURA  
SPECIALE  
CONDANNA  
DIFENSORE ALLE  
SPESE

Ud. 10/06/2022 - CC

R.G.N. 21058/2021

*Cass. 31671*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 21058-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliato presso la cancelleria della  
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

### *contro*

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (omissis) , in  
persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato (omissis) ;

- *controricorrente* -

6091  
/22

avverso la sentenza n. 15793/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

(omissis) ha proposto ricorso ai sensi dell'art.391 *bis* cod.proc.civ. avverso la sentenza nr.15793 del 2021 con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario dal medesimo proposto nei confronti dell'INAIL;

dinanzi alla Corte di legittimità, era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Bari, che, a sua volta, aveva respinto il reclamo avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la decadenza dall'impugnazione di due licenziamenti disciplinari intimati dall'INAIL, in data 6 aprile e 12 aprile dell'anno 2016;

la Corte dichiarava inammissibile l'unico motivo di ricorso sul rilievo che il ricorrente aveva prospettato, indistintamente, plurimi vizi «di alterazione delle risultanze processuali, di violazione di pretesi limiti della cognizione del giudice sulla eccezione di decadenza opposta dall'INAIL, di violazione di plurime norme, senza mai individuare né una precisa affermazione della sentenza impugnata affetta dall'errore di diritto, né la norma violata, né le ragioni della violazione né la decisività dell'assunto errore». Restava, pertanto, inadempito l'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366, comma 1, nr. 4, cod.proc.civ.;

al giudizio di revocazione, ha resistito l'INAIL, con controricorso la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE:

in via preliminare, deve essere rilevato il difetto di procura speciale;

il ricorso per revocazione introduce una nuova fase processuale e richiede, pertanto, il rilascio di procura speciale al difensore (Cass. nr. 700 del 2006; Cass. 2015, n. 16224 del 2015; cfr. anche, in motiv., Cass. nr. 30326 del 2019 e relativi richiami);

il ricorso in esame è stato proposto in epoca successiva alla interdizione di (omissis) , giusta sentenza del Tribunale di Bari del 17.12.2019 (v. Cass. nr. 15793 del 2021, in motiv., «ragioni della decisione», pag. 3);

la sentenza di interdizione, ai sensi dell'art. 421 cod.civ. , produce effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione, così pure l'incapacità processuale del soggetto, come prevista dall'art. 75 cod.proc.civ. ( Cass. nr. 11292 del 2019; Cass. n. 25098 del 2015; Cass., nr. 17912 del 2010).

l'avv. Vito Veneziani, che ha sottoscritto l'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta munito di procura rilasciata dal soggetto a ciò legittimato;

deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del predetto difensore, alla luce del principio di diritto secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione» cosicché, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano ragioni di compensazione, «la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità»(Cass. nr. 25435 del 2019; Cass. nr. 14281 del 2006)

compreso «il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato» (Cass. nr. 7125 del 2021; Cass., nr. 32008 del 2019):

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Avv. (omissis) alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano, in favore della controricorrente, nella misura di Euro 4.000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, *quater*, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del predetto avvocato, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*, ove dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Margherita Maria Leone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

26 OTT 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Schipinti

*Margherita Schipinti*